

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA SCLEROSI MULTIPLA", con sede a Trieste presso la " Struttura Complessa di Medicina Riabilitativa " di Via Stuparich n.1.

2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato ed è retta dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali, regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'organizzazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2 – CARATTERE DELL'ORGANIZZAZIONE

1. L'associazione "VOLONTARI PER LA SCLEROSI MULTIPLA" è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti attraverso prestazioni personali spontanee e gratuite.

2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.

3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

4. L'associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art.3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l. r. n. 12/95.

ARTICOLO 3 – SCOPI DELL'ORGANIZZAZIONE

1. L'associazione "VOLONTARI PER LA SCLEROSI MULTIPLA" è costituita esclusivamente al fine di perseguire l'obiettivo di diffondere e sostenere le attività a favore delle persone con sclerosi multipla (SM) per il miglioramento della loro qualità di vita. Tale obiettivo potrà riguardare sia il concreto affiancamento e supporto alle persone affette da SM, sia l'ideazione e la promozione di attività di ricerca atte a favorire la conoscenza e la terapia della sclerosi multipla, sia l'individuazione di progetti e percorsi di riabilitazione.

A tal fine si avvale dell'apporto di volontari che ne condividono l'obiettivo e che siano in grado di favorirlo con la loro presenza o la loro esperienza qualificata o il loro contributo materiale. Potrà altresì usufruire di collaborazioni retribuite.

Per raggiungere i suoi obiettivi l'associazione potrà avvalersi dei contributi e/o della collaborazione di enti pubblici e/o privati.

L'associazione promuove ed organizza corsi di formazione, seminari, convegni, manifestazioni, incontri anche al fine di reperire fondi; provvede alla pubblicazione di atti e documenti, audiovisivi e di ogni altro materiale atto a diffondere i suoi fini e le iniziative per perseguirli, favorendo un contatto continuo con tutti i settori della cittadinanza interessata.

2. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

3. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Organizzazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

TITOLO II

RISORSE ED ATTIVITA' ECONOMICHE

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

1 dalle entrate che sono costituite come segue:

- (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
- (d) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- (e) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla Legge;
- (f) da contributi di imprese e privati;
- (g) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

2 dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

ARTICOLO 5 – DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea per diverse categorie di soci.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 6 . DIRITTI DEGLI ASSOCIATI SUL PATRIMONIO SOCIALE

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

2. L'adesione all'organizzazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti dell'organizzazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

3. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'organizzazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'organizzazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'organizzazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

4. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 7 – RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

1. L'associazione "VOLONTARI PER LA SCLEROSI MULTIPLA" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO III ASSOCIATI

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE

1. All'associazione "VOLONTARI PER LA SCLEROSI MULTIPLA" possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'organizzazione.

2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
4. La domanda di ammissione da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
5. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

ARTICOLO 9 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di elegerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 10 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile

ARTICOLO 11 – RECESSO ED ESCLUSIONE

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, esclusione, decadenza, cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio

direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'assemblea.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 12 - ORGANI

1. Sono organi dell'associazione:
 - 1) l'assemblea;
 - 2) il consiglio direttivo;
 - 3) il presidente;
 - 4) il collegio dei revisori dei conti;
 - 5) il comitato scientifico.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ad attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

ARTICOLO 13 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'organizzazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
2. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'organizzazione in regola con il pagamento delle quote annuali.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto può presenziare personalmente o conferire delega a rappresentarlo ad altro socio; ciascun socio può raccogliere per ciascuna assemblea solamente due deleghe.

ARTICOLO 14 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto e/o per posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, per la programmazione e discussione dell'attività dell'associazione rispettivamente entro e non oltre il 30 aprile.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione dovrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

ARTICOLO 15 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi

almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

2. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci

ARTICOLO 16 - VOTAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; su richiesta di uno dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.

3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 17 - VERBALIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

ARTICOLO 18 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo e dei revisori dei conti;
- eleggere i membri del consiglio direttivo, i revisori dei conti
- fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione

in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dall'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sull'espulsione dei soci;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea degli associati.

2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

3. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 o almeno la metà più uno del numero dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a

maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.

4. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto o per posta elettronica contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

5. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica o per posta elettronica.

6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, ed il Segretario ed il Tesoriere, carica che può essere assunta dallo stesso segretario.

ARTICOLO 20 - DURATA E FUNZIONI

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno 1 (uno) consigliere. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il consiglio direttivo:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

5. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, di volta in volta, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

ARTICOLO 21 - IL PRESIDENTE

1. Il presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.

3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 22 - IL SEGRETARIO

1. L'associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo il quale

coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'associazione;
- d) è responsabile della corrispondenza dell'associazione

Il tesoriere provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;

ARTICOLO 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dall'assemblea, anche tra i non soci, e dura in carica tre anni. E' composto da tre membri, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Esso elegge nel suo interno un presidente.

2. Il collegio dei revisori deve essere invitato a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

ARTICOLO 24 - COMITATO SCIENTIFICO

Il comitato scientifico è composto da persone di assoluta e riconosciuta professionalità nel campo di attività dell'associazione, professori universitari, medici, ricercatori.

I componenti sono nominati dal consiglio direttivo dell'associazione con incarico annuale rinnovabile. Il comitato scientifico è presieduto dal presidente dell'associazione.

Il comitato scientifico può deliberare la costituzione di commissioni a carattere temporaneo cui delegare ed affidare lo svolgimento di attività o di progetti relativi ad uno specifico settore che si caratterizza per la necessità di impegno particolare. Anche le commissioni sono coordinate dal presidente dell'associazione o da persona delegata dal consiglio direttivo dell'associazione. Il comitato scientifico ha piena libertà di azione nell'ambito del mandato ricevuto dal consiglio direttivo e nel rispetto delle deliberazioni da questo assunte.

TITOLO V IL BILANCIO

ARTICOLO 25 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 26 - REGOLAMENTO INTERNO

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e da approvarsi da parte dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 27 - SCIoglIMENTO

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.

2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ARTICOLO 28 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 29 - RINVIO

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.